

A.N.M.I. di Battipaglia

Gruppo M.O.V.M. Tommaso Lamberti

Sede legale: Via Guicciardini n. 35, 84091, Battipaglia (Sa)

C.F.: 03169870650

Partita IVA: 03169870650



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 28/02/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:30 in Battipaglia (Sa), alla Via Guicciardini n. 35, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.N.M.I. di Battipaglia, Gruppo M.O.V.M. Tommaso Lamberti, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di nuovo statuto sociale dell'associazione per gli adeguamenti previsti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss. mod.e i.;
- modifica denominazione sociale;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Trimarco Francesco, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale Nazionale ed è stato comunicato a tutti gli interessati giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che sono presenti tutti i componenti in carica del Consiglio Direttivo dell'Associazione sotto riportati e precisamente:

- Sig. Michele Cupertino – Presidente;
- Sig. Vincenzo Valletta – Vicepresidente;
- Sig. Giovanni Valletta– Consigliere;
- Sig. Andrea Forcellino – Consigliere;
- Sig. Giuseppe Marciano – Consigliere;
- Sig. Paolo Forte – Rappresentante aggregati

- che sono altresì presenti, in loco ed in videoconferenza, n. 74 soci dell'associazione, di cui n. 28 in videoconferenza, meglio identificati nel riepilogativo in calce al presente verbale;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig.ra Amendola Angela, che accetta.

Prende la parola il Presidente che illustra all'assemblea che per effetto delle modifiche normative intervenute ai sensi del **D. Lgs. 117/2017 e ss. mod.**, ed al fine di meglio perseguire gli scopi associativi, si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo statuto sociale che contempli le innovazioni normative recate dal citato D. Lgs.

Il Presidente, esplicita ai soci presenti, che l'A.N.M.I. di Battipaglia, continuerà altresì ad attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento Nazionale emanato dalla Presidenza Nazionale dell'A.N.M.I., oltre che alla Guida per i Presidenti di Gruppo.

Il Presidente descrive ai presenti i punti salienti oggetto di modifica ed in particolare, intrattenendosi sulle disposizioni del **D. Lgs. 117/2017 e ss. mod.**, illustra ai soci i necessari adeguamenti statutari al fine di poter procedere agli adempimenti ed agli adeguamenti necessari dettati dalla Riforma del CTS, propedeutici all'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente altresì specifica ai soci presenti che le operazioni di iscrizione al RUNTS sono legittimate dalla recente modifica normativa del Codice del Terzo Settore, intervenuta ai sensi della Legge 4 luglio 2024, n. 104, art. 4, comma 1 lettera n, la quale ha aperto le iscrizioni al RUNTS anche alle associazioni d'armi iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'art. 937, comma 1 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 90.

Il Presidente da lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Il documento si compone di **n. 28 articoli**.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea viene chiamata alla discussione ed alla modifica, se necessaria.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea straordinaria a deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto sociale.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea al compimento di tutte le pratiche ed agli adempimenti amministrativi e burocratici connessi all'adozione del nuovo statuto sociale.

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a deliberare in merito al contestuale cambio di denominazione dell'Associazione, proponendo la nuova denominazione in **"A.N.M.I. di Battipaglia APS Gruppo M.O.V.M. Tommaso Lamberti"**.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare la proposta di modifica della denominazione dell'Associazione in "A.N.M.I. di Battipaglia APS Gruppo M.O.V.M. Tommaso Lamberti".

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria alle ore 19:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Battipaglia, 28/02/2025

Il Presidente

Tommaso Francesco

Il Segretario

Antonio

Firma in dei

Consiglieri

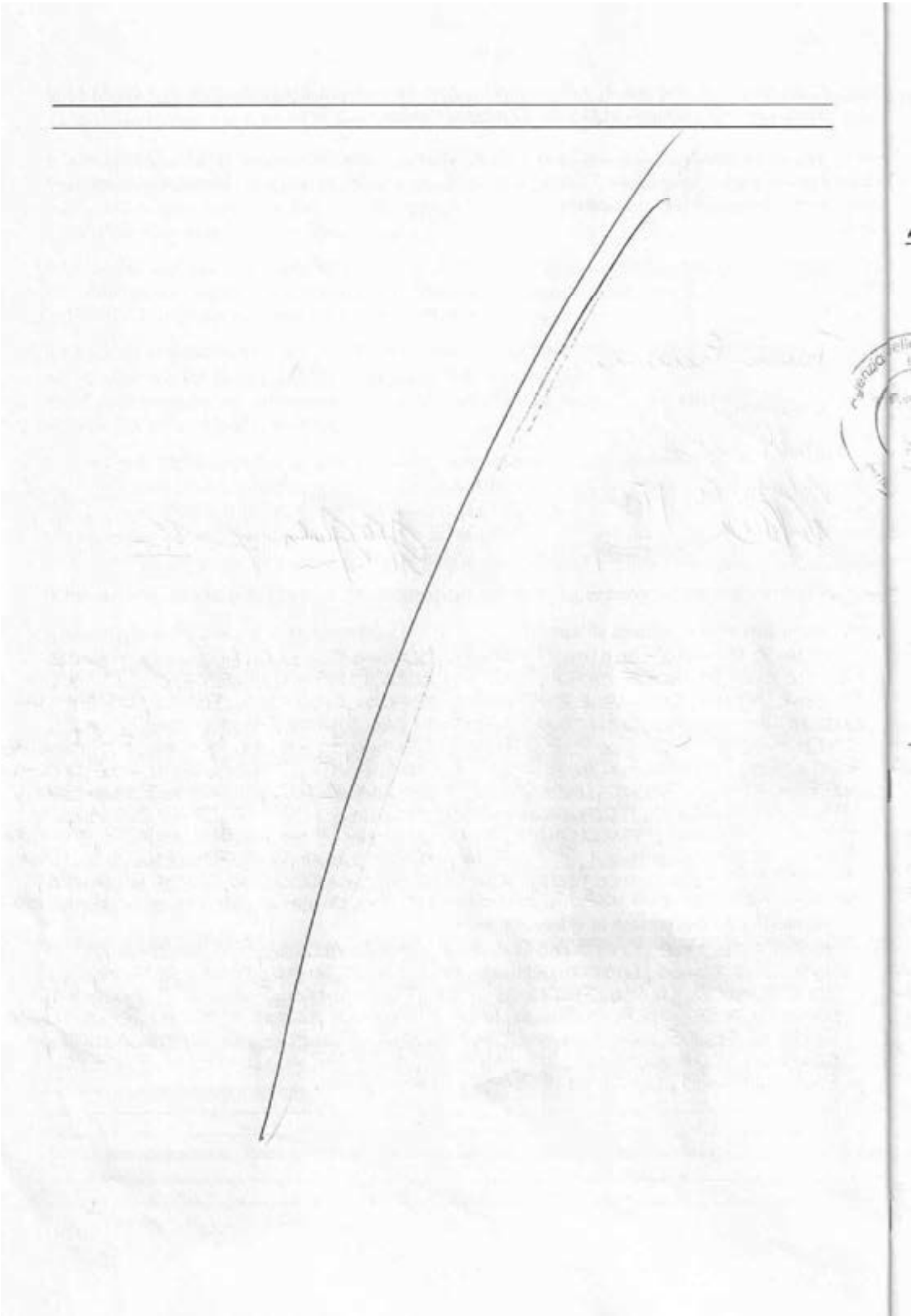
presenti:

Nominativi dei soci presenti all'assemblea

DECIANO ANTONIO - N. DIMO VINCENZO, N. FANO MANUEL, ANZALONE ROBERTA
ASTRO CIRO, ATIANKE CHIARA, BOVE VINCENZO, BUDIANO VALERIA, CAPO GUIDO,
CARBOE CARINE, CHIANONE ARATO, CIANCHI ORLANDO, CICCARIELLO FABIO, CUBIGIOTTI VINCENZO
CURCIO PLESSANO, CUPERINO MICHELE, DI DEO GUIDO, FATTORUSSO DAVID,
FERRI EUSABETTA, FERRI PIATO, FERRI DANILO, FORZANO ANDREA, FOTI MASSIMO,
FATTINARO SABINA, FUCIONE GIUSEPPE, GENTILE VITO, GIORDANO MICHELE, GRILLI G.
LA FRANCESCA ANTONINO, LAURI GIOVANNA, LEO ARMANDO, MAIORANO FRANCESCO
MARINO SALVATORE, MARCA SIOLO LUCIO, MARCIANO GIUSEPPE, MARA ALESSIO,
MARTINO PASQUALE, MARUCCI GIUSEPPE, NAROLI UOMOPIERO, NOBILI GIUSEPPE, ORLANDO FELICE
PAUL COIMO, PULCINO ANNI, PAPA MARIA, PIERRO GIOVANNI, RUSSO FRANCESCO, RUSSO PASQUALE
SAVARESE ADELE, SAVARESE MARIA, VASSO GERARDO, SICA RICCARDO, SOTTA VINCENZA,
TEGARETANO, TUMARU LUCIA, TOCCI SERENA, VINCETTA GIOVANNI, VINCETTA VINCENZO, VINCETTA G.

Nominativi dei soci presenti in videoconferenza

ANZORA ANIELA, CARACINO GIOVANNI, CANOVA ANTONIO, GRASSO MARIA,
LELEIANO FRANKO, LORICINO EMILIA, DELIA CRISTE SILVIO, DI DEO COIMO,
DI GREGORIO LINDA, FERRICINO PAOLA, FORTE PAOLO, FERRONE GIOVANNI,
INNOCENTI ALBERTO, LAURI BRUNO, LEVA FLORIANO, PIZZUZZO ANTONIO, PIZZUZZO
ROBERTO FELICE, LAURI DOCCIO, MARCIANO ANTONIO, PUGLIERO AGOSTO,
SABIELLO ULRICO, SPERANZONI ELENA, TESTA WILSON, VINCETTA GIUSEPPE,
PAUL GIOVANNI, CONTIERA MARIA, CARLO TULLIO.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "A.N.M.I. DI BATTIPAGLIA APS GRUPPO M.O.V.M. TOMMASO LAMBERTI"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita con Sede Legale in Battipaglia (SA) in via Guicciardini n. 35, una Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "A.N.M.I. DI BATTIPAGLIA APS GRUPPO M.O.V.M. TOMMASO LAMBERTI", in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017, agli art. 14-42 del Codice Civile, alla legge regionale ed in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Con specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione adotta il Regolamento Nazionale emanato per i Gruppi Territoriali Nazionali dell'A.N.M.I. Presidenza Nazionale di Roma.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- mantenere sempre alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti;
- tutelare il prestigio dei marinai d'Italia, alimentare e cementare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio;
- promuovere e sviluppare l'assistenza morale e materiale degli associati e la loro crescita culturale;
- promuovere, favorire e gestire attività sportive, soprattutto nautiche e marinesche fra i Soci, i loro familiari ed i simpatizzanti;
- rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti;
- promuovere la partecipazione degli associati ad attività di volontariato;
- promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare - soprattutto fra i giovani - i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate al mare, all'ambiente marino, alle attività marinare e alla salvaguardia della vita umana in mare;
- aprire e organizzare o affidare a terzi un bar ristoro per i soci e aventi diritto;
- organizzazione e rappresentazione di manifestazioni e ricorrenze: sagre, fiere, laboratori, corsi di formazione, degustazioni e serate danzanti, karaoke, incontri, manifestazioni sportive, eventi e ricorrenze sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di eventi socio-culturali e ricreativi, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti per favorire l'aggregazione sociale;
- gestione e affidamento di spazi pubblici e privati, palazzetti dello sport, spiagge, piscine, campeggi, parchi e aree attrezzate, colonie per i disabili bambini e adulti con annesso trasporto, taxi sociale, istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, sportive e socio - ricreative, turistiche e del tempo libero;
- eventi benefici;
- promozione del benessere delle persone e valorizzazione della loro qualità di vita;
- promuovere l'utilizzo degli spazi a disposizione nella città di Battipaglia e nei comuni limitrofi come luoghi di incontro e di crescita socio-culturale;
- contribuire alla diffusione tra i giovani cittadini di una maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale, all'ambiente ed alla cultura del mare;
- promuovere attività culturali e sociali, sportive, ludico-ricreative e servizi dedicati ai giovani e a tutte le

persone del territorio;

- informazione e promozione, attraverso un sito web e specifici eventi e incontri d'informazione e sensibilizzazione su tematiche di interesse sociale;
- proposta alle Amministrazioni competenti di iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze, le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale;
- attività di progettazione sociale per raggiungere i fini statuari;
- attività di promozione del volontariato, solidarietà ed inclusione sociale;
- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- partecipare a bandi di progettazione di fondi diretti ed indiretti inerenti agli scopi associativi;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà affidarsi ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

L'associazione può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del decreto legislativo 117/2017 e sm..

L'associazione può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017 e s.m..

Può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo del La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Inoltre per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- per morte;
- per scioglimento dell'Associazione;
- per dimissioni;
- per condotte che violano le norme dello Stato

Può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo nel caso di superamento dei limiti sanciti dall'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione nel caso di superamento dei limiti sanciti dall'art. 30 del Codice del terzo settore;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei componenti.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea

per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello

stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 I beni dell'Associazione

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. L'associazione può avere in gestione beni pubblici del Comune di Battipaglia o di altri comuni del territorio. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità

di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 26 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27 Assicurazione dell'Associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 28 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto in Battipaglia (Sa) il 28.02.2025.

Presidente
Michele Cupertino

Vicepresidente
Vincenzo Valletta

Consiglieri
Giovanni Valletta
Andrea Forcellino
Giuseppe Marciano

Rappresentante aggregati
Paolo Forte



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli

Registrato il **3 MAR. 2025**

al n. **117** Serie **3N** alleg. n. **4**

datte a **200.00** (duecento/00)

FUNZIONARIO INCARICATO
G. Colucci



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Stampato in Italia

MARCA DA BOLLO
€16,00
SERIE C1/00

01002883 003097AF 41H8P001
80016083 28/02/2025 10:28:56
4578-00088 8089EA109C8915E8
IDENTIFICATIVO : 01240029637171

0 1 24 002963 713 1



[Faint, illegible handwritten text covering the majority of the page]